



Corte Suprema di Cassazione

Ufficio dei Referenti

per la Formazione Decentrata

dott. Maria Acierno

dott. Pietro Curzio

dott. Luigi Scarano



Dipartimento di Giurisprudenza

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

prof. Antonio Carratta

prof. Giorgio Costantino

prof. Giuseppe Ruffini

Estratto da Foro italiano, 2013, parte I, colonne 2189 e ss.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 marzo 2013, n. 6072; Pres. PREDEN, Est. RORDORF, P.M. APICE (concl. diff.); Soc. Fomar e altri (Avv. FICARRA) c. Min. giustizia (Avv. dello Stato LUMETTI). *Conferma App. Trento 26 settembre 2011.*

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Rapporti giuridici passivi — Successione dei soci — Limiti (Cod. civ., art. 2495; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001 n. 366, art. 4).

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Rapporti giuridici attivi — Diritti e beni — Successione dei soci — Mere pretese — Diritti di credito incerti o illiquidi — Rinuncia — Fattispecie (Cod. civ., art. 2495; l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952; convenzione, art. 6; l. 24 marzo 2001 n. 89, previsione di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 c.p.c., art. 2; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Perdita della capacità processuale — Conseguenze (Cod. civ., art. 2495; cod. proc. civ., art. 360; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. (1)

Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore (nella specie, la corte ha ritenuto che la società, cancellandosi dal registro delle imprese in un momento in cui il diritto all'equo indennizzo era ancora controverso e bisognoso di accertamento e liquidazione, abbia tacitamente rinunciato al credito in questione, che pur sorge nel patrimonio del relativo titolare per effetto dell'eccessivo protrarsi del giudizio e non rappresenta una mera aspettativa). (2)

L'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, sicché va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di società non più esistente. (3)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 marzo 2013, n. 6070; Pres. PREDEN, Est. RORDORF, P.M. APICE (concl. diff.); Comune di Avellino (Avv. PREZIOSI) c. Soc. Compagnia generali servizi e finanza (Avv. CASTALDI); Romanelli (Avv. ROMANELLI) c. Comune di Avellino e altra. *Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Napoli 23 dicembre 2008.*

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Rapporti giuridici passivi — Successione dei soci — Limiti (Cod. civ., art. 2495; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Rapporti giuridici attivi — Diritti e beni — Successione dei soci — Mere pretese — Diritti di credito incerti o illiquidi — Rinuncia (Cod. civ., art. 2495; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Perdita della capacità processuale — Interruzione del processo — Successione dei soci a titolo universale (Cod. civ., art. 2495; cod. proc. civ., art. 110, 299; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Società — Cancellazione dal registro delle imprese — Estinzione — Processo pendente — Mancanza o impossibilità della dichiarazione — Impugnazione della sentenza — Legittimazione attiva o passiva dei soci — Conseguenze (Cod. civ., art. 2495; d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4).

Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. (4)

Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore. (5)

L'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, la interruzione del processo nei termini di cui agli art. 299 ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (6)

Ove l'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile far constare l'evento, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta; è conseguentemente inammissibile, e non nulla, l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta da o contro una società cancellata dal registro delle imprese, poiché con la cancellazione essa perde la capacità di stare in giudizio. (7)

I

Cass. 12 marzo 2013, n. 6072

Esposizione del fatto. — La Corte d'appello di Trento, con decreto depositato in cancelleria il 26 settembre 2011, rigettò la domanda di equa ripartizione proposta l'8 maggio 2011 dalla discolta società Fomar s.n.c. di Fongaro Antonio & C. (in prosieguo indicata come Fomar) e dai soci sig. Antonio Fongaro e Marirosa Sella, i quali si erano lamentati dell'eccessiva durata di un giudizio civile, tuttora pendente, cui detta società aveva partecipato. La domanda fu rigettata in base al rilievo che la società Fomar doveva considerarsi estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 22 aprile 2004, e che i soci non avevano mai personalmente partecipato al giudizio della cui eccessiva durata si dovevano.

I sig. Fongaro e Sella, il primo anche nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società Fomar, hanno proposto ricorso per cassazione, al quale il ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

La seconda sezione civile, con ordinanza n. 16606 del 2012 (non massimata), ha sollecitato la rimessione del ricorso alle sezioni unite per la definizione della questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione, con l'ulteriore interrogativo, specifico dei giudizi per equa ripartizione promossi a norma della l. n. 89 del 2001, consistente nello stabilire se il diritto in tale sede azionato possa dirsi sussistente nel patrimonio sociale *ab initio*, e quindi già al tempo della cancellazione dal registro, o se invece si configuri come una mera pretesa, rispetto alla quale sarebbe da valutare il significato della sopravvenuta

decisione della società di farsi cancellare dal registro delle imprese.

Il ricorso è stato pertanto discusso all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite.

Ragioni della decisione. — 1. - La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico — gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d.leg. n. 6 del 2003 — in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010. Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l'intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario.

Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 (*Foro it.*, 2011, I, 1498) le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 l. fall., la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare — e dunque ad esistere — pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 8426 del 2010 (*id.*, Rep. 2010, voce *Società*, nn. 875, 880) ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla «cancellazione della pregressa cancellazione» (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato *medio tempore* di operare e di esistere.

2. - Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati (li si potrebbe allora definire «residui non liquidati») o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (li si suole definire «sopravvenienze»).

Converrà farlo tenendo separati, per maggiore chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti; e converrà esaminare anzitutto i profili di diritto sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano trarre sul piano processuale.

3. - Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali

rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro.

Il 2° comma del citato art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il 2° comma del previgente art. 2456) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui; ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame.

Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal 2° comma del pure già citato art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324).

Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare — come pure si è fatto da taluni — che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate.

Ma se allora, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica.

La *ratio* della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori (sembra dubitare Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, *id.*, Mass., 566, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione dell'art. 36, 3° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, operante solo nello specifico settore del diritto tributario). Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel «carattere strumentale del soggetto

È del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta (salvo quanto si dirà a proposito del fallimento), e che, ove nondimeno residuo diritto o obblighi deducibili in giudizio, la relativa legittimazione compete invece ai soci, in quanto successori (questioni ulteriori si pongono qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata, ma esse non rilevano nella presente vertenza).

Una sola eccezione va segnalata — ma si tratta, appunto, di un'eccezione, come tale destinata ad operare nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista — con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 l. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (v., in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547, *id.*, Rep. 2010, voce *Fallimento*, n. 592). È una *fiction iuris*, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi.

6. - Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali il ricorso è stato portato all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto:

«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»;

«La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio».

7. - Facendo applicazione di tali principi nel presente caso, appare anzitutto evidente che debba esser dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla non più esistente società Fomar.

Quanto al ricorso proposto in proprio dai soci sig. Fongaro e Sella, va dichiarato inammissibile il primo motivo, col quale essi denunciano un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte nell'affermare che solo la società Fomar, nel frattempo peraltro cancellata dal registro delle imprese, e non anche i suoi soci personalmente avevano preso parte ai diversi gradi del giudizio della cui eccessiva durata gli stessi ricorrenti si dolgono.

Una tale censura, se pure quanto i ricorrenti sostengono eventualmente rispondesse al vero, varrebbe ad evidenziare non già un vizio di motivazione compiuto dal giudice di merito, bensì un errore di percezione del dato processuale in cui egli sarebbe incorso. Si tratterebbe quindi, semmai, di un vizio revocatorio, che non è però denunciabile con ricorso per cassazione.

Infondato è invece il secondo motivo del medesimo ricorso, in cui si sostiene che i soci, in quanto successori della società estinta, sarebbero stati legittimati a far valere il diritto all'equo indennizzo maturato in favore della società medesima.

È bensì vero che il diritto all'equo indennizzo sorge per effetto del protrarsi oltre il limite di ragione del processo di cui il soggetto sia parte, come può agevolmente dedursi dalla circo-

stanza che l'art. 6, par. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosce alla parte in causa il diritto ad una decisione in un tempo ragionevole per il fatto stesso di essere parte in causa: onde non v'è motivo di dubitare che la lesione di quel diritto, derivante dall'eccessivo protrarsi del giudizio, immediatamente dia luogo al sorgere del diritto consequenziale della parte ad essere equamente indennizzata. Sicché non si tratta di una mera aspettativa, ma di un diritto di credito, che è suscettibile di successivo accertamento ma esiste nel patrimonio del relativo titolare sin dal momento in cui ne siano maturate le condizioni; ed in tal senso deve risponderci all'ulteriore quesito contenuto nell'ordinanza con la quale è stata sollecitata la rimessione del presente ricorso all'esame delle sezioni unite.

Non v'è dubbio, però, che nella fattispecie in esame quel credito, sorto originariamente in capo alla società, che era parte del giudizio lungamente protrattosi, risultava controverso e perciò ancora abbisogno di accertamento e di liquidazione nel momento in cui la società, nell'aprile del 2004, decise di farsi cancellare dal registro delle imprese. Donde, in base ai principi dianzi enunciati, è agevole trarre la conseguenza che tale scelta ha implicato la tacita rinuncia della società al credito in questione, perché si manifesta incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci. I quali, perciò, non possono qualificarsi come successori della società nella titolarità di un credito cui la società medesima ha rinunciato.

8. - Pertanto il ricorso proposto in proprio dai soci sig. Fongaro e Sella deve essere rigettato, pur dovendosi la motivazione dell'impugnato provvedimento modificare nei termini sopra enunciati.

II

Cass. 12 marzo 2013, n. 6070

Svolgimento del processo. — La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008, in parziale riforma di una precedente pronuncia del Tribunale di Avellino, condannò il comune di Avellino a pagare alla Rainone costruzioni di Vinko Mladen & C. s.a.s. in liquidazione (d'ora innanzi indicata come Rainone) la somma di euro 402.649,22, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti da detta società su incarico dell'ente locale.

La sentenza è stata impugnata dal comune di Avellino con ricorso per cassazione notificato ai procuratori domiciliari della Rainone nel giudizio d'appello.

L'ammissibilità del ricorso è stata però contestata dalla Compagnia generali servizi e finanza s.p.a. (in prosieguo indicata come Compagnia generali), che ha depositato un controricorso nel quale, premesso che il 15 giugno 2005 il credito dedotto in lite le era stato ceduto dalla Rainone, ha fatto presente che quest'ultima società è da considerare estinta sin dal 25 maggio 2007, data in cui è stata cancellata dal registro delle imprese, onde l'impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata.

Altro ricorso avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Napoli, notificato al comune di Avellino ed alla società Rainone, è stato proposto dall'avv. Giuseppe Romanelli, difensore dell'anzidetta società nel giudizio di merito, il quale si è lamentato della mancata distrazione delle spese processuali in suo favore.

Riuniti i due ricorsi, la prima sezione di questa corte, con ordinanza n. 9943 del 2012 (*Foro it.*, 2012, I, 3059), ne ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite affinché sia decisa la questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società (nella specie una società di persone) venga cancellata dal registro delle imprese.

I ricorsi riuniti sono stati perciò discussi all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite.

Motivi della decisione. — 1. - La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico — gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica

de
gi
de
m
ti,
re
ve
di
rit

14
di
sp
na
ca
se,
a
gi
da
eff
se
20
qu
me
che
ap
cie
dir
nat
sto
plic
per
gua
del
chi
che
co
la
s
cor
ria.
pro
in
n
nute
ne
201
pos
ciet
ne
canc
del
che
di
es
2.
co
le
origi
canc
nella
trebb
segu
veni
C
spos
obbl
dei
q
ritti;
ziale
procc
3.
già
r
spres
rimas
stro.
Il
to
gi
2456
confr
correi

li. For

sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (v., in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113, *id.*, 2004, I, 220). Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente temperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure *sui generis*, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, *pendente societate*, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi — pure in sé certamente plausibile — che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, *id.*, Mass., 405, e *id.*, 2012, I, 3059, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453, non massimata), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo *intra vires* dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.

Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini (almeno *lato sensu*) successorii è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società (art. 2495 cit., 2° comma, ultima parte). Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state sollevate quanto all'idoneità di tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato al 2° comma dell'art. 303 c.p.c., che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto: testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta. Ed è appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni di coerenza dell'ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successorii della cancellazione dal registro di una società di persone che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi la speciale disposizione del citato 2° comma dell'art. 2495.

4. - Meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace.

4.1. - È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragio-

nevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (v., ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 777); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore — per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria — avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive.

4.2. - Escluso, per le ragioni già da principio accennate, che l'esistenza di tali residui o sopravvenienze sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo, sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica degli art. 528 ss. c.c.

Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.

Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, *pendente societate*, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarietà o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarietà o della comunione.

5. - Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto.

È del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta (salvo quanto si dirà a proposito del fallimento).

Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata.

In situazioni di tal fatta questa corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società estinta (v. Cass. 15 aprile 2010, n. 9032,

id.,
208
pro
id.,
che
mar
fen:
siva
che
la c
prav
dizi
cess
201
prin
Cass
5,
cent
L
— s
regi
renti
riten
estin
caus
110
911C
«mo
ma t
men
dell'
Ne
stanz
siva
non è
ad ur
al ter
Non
nei c
socie
Stz
bili a
c.p.c.
sunzi
7676,
dette
pravv
e rico
tato l:
prose
diritti
li dell
Un:
un'ec
ambit
scipli
plata
tro l:
cessar
fallim
tinuim
legale
stro; e
seguer
lito si:
rappre
22547,
ris, ch
concor
anche
lito en
trarre
diversi
5.2.
dizio s
la sop
impres
le r.

nella posizione processuale dell'incorporata (nello stesso senso si veda anche la quasi coeva sez. un. 17 settembre 2010, n. 19698, *ibid.*). Ben diverso è il caso dell'estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch'essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto (il socio) destinato a succederle nel processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l'estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti. Sicché riemergono appieno, in questo caso, le già accennate esigenze di tutela del successore che sono a base tanto dell'istituto dell'interruzione quanto del principio per cui il giudizio d'impugnazione deve esser sempre instaurato nei confronti della «giusta parte», cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso.

5.3. - In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè l'impugnazione non sia diretta nei confronti della «giusta parte», o non provenga da essa, l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile.

È vero che la giurisprudenza di questa corte è apparsa talora incline a ritenere nullo, per errore sull'identità del soggetto (anziché inammissibile), l'atto d'impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziché ai successori (v., ad esempio, Cass. 30 marzo 2007, n. 7981, *id.*, Rep. 2007, voce *Cassazione civile*, n. 272, e 8 giugno 2007, n. 13395, cit.). Ma tale indicazione appare difficilmente condivisibile, ove si rifletta sul fatto che la nullità, in coerenza con la funzione anche informativa dell'atto introduttivo del giudizio, è contemplata dagli art. 163, 3° comma, n. 2, e 164, 1° comma, c.p.c. nel caso in cui la lettura di quell'atto evidenzia l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Non di questo si tratta nella situazione di cui si sta qui discutendo: perché, lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso da, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la società estinta) diversa da quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove.

6. - Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali i ricorsi sono stati portati all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto:

«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono dei pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»;

«La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli art. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli arti-

coli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta».

7. - In applicazione di tali principi il ricorso proposto dal comune di Avellino nei confronti della ormai estinta società Rainone deve essere dichiarato inammissibile.

A diversa conseguenza non può condurre la circostanza che la cessionaria del credito a suo tempo azionato da detta società sia intervenuta nel giudizio di cassazione depositando un controricorso, non essendo tale intervento idoneo a sanare l'originaria inammissibilità del ricorso proposto contro un soggetto non più esistente.

8. - Il ricorso dell'avv. Romanelli, inammissibile per le medesime ragioni nella parte in cui è rivolto nei confronti dell'ormai estinta società Rainone, lo è anche nella parte in cui è riferito al comune di Avellino (onde non occorre porsi un problema di eventuale integrazione del contraddittorio in questa sede nei confronti dei soci della Rainone), perché, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (v., in tal senso, sez. un. 7 luglio 2010, n. 16037, *id.*, 2011, I, 137, e 30 gennaio 2012, n. 1301, *id.*, Mass., 54).

(1-7) I. - Le sentenze in rassegna (già riportate in *Foro it.*, 2013, fasc. 3, *Anticipazioni e novità*, 65 e 71) specificano gli effetti della cancellazione volontaria dal registro delle imprese della società sui rapporti giuridici, sostanziali e processuali, esistenti al momento della estinzione.

Le questioni di massima di particolare importanza che hanno determinato la rimessione degli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, attenevano agli effetti della cancellazione della società con riguardo:

1. alla pretesa indennitaria ai sensi della l. n. 89 del 2001 (c.d. «legge Pinto»), derivante dalla durata eccessiva del processo nel quale detta società sia stata parte. La questione è stata sollevata da Cass., ord. 28 settembre 2012, n. 16606, non massimata, e decisa da Cass., sez. un., n. 6072 del 2013, in epigrafe;

2. ai processi in corso, in particolare se i difensori non abbiano notificato o comunicato in udienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacità giuridica dell'ente. La questione è stata sollevata da Cass., ord. 18 giugno 2012, n. 9943, *id.*, 2012, I, 3059, con nota di D. LONGO, *Nuove incertezze giurisprudenziali sulle conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese, in attesa di una decisione delle sezioni unite o della Corte costituzionale*, e *Corriere giur.*, 2012, 1185, con nota di A. TEDOLDI, *Cancellazione di società dal registro delle imprese e impugnazioni civili: la parola alle sezioni unite e alla Consulta (con una proposta di «immortalità relativa» ad effetti meramente processuali)*, e decisa da Cass., sez. un. n. 6070 del 2013, in epigrafe.

Tale ultima decisione è sostanzialmente identica alla coeva Cass. 12 marzo 2013, n. 6071, *Foro it.*, Mass., che ha deciso sulla questione di massima di particolare importanza — posta da Cass., ord. 10 agosto 2012, n. 14390, non massimata — concernente l'attribuzione dei rapporti pendenti al momento dell'estinzione della società, ma che siano stati trascurati nella liquidazione, e la legittimazione processuale a dedurli in giudizio.

Le pronunce in epigrafe condividono pressoché integralmente la motivazione, con la sola eccezione della parte relativa agli effetti sulla legittimazione a richiedere l'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto, per quel che attiene alla sent. n. 6072 del 2013, e sui processi pendenti, con riferimento alla sent. n. 6070.

La premessa su cui si fondano è la conferma dell'orientamento inaugurato dalle decisioni delle sezioni unite del febbraio 2010 (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, 4061 e 4062, *id.*, 2011, I, 1498, con nota di richiami, citate in motivazione), in virtù del quale, a seguito della novella dell'art. 2495, 2° comma, c.c., avvenuta con l'art. 4 d.l. 17 gennaio 2003 n. 6, la cancellazione delle società di capitali determina l'estinzione della società, con efficacia costitutiva, nonostante la pendenza di rapporti giuridici in essere con la società. In tal senso, successivamente, in motivazione, Cass., ord. 18 giugno 2012, n. 9943, cit.; 16 maggio 2012, n. 7679, 11 maggio 2012, n. 7327 (riportata altresì in *Fisco* 1, 2012, 3771, con nota di A. BORGOGGIO, *Cancellazione della società di capitali dal registro imprese. Responsabilità di soci e liquidatori e successione nel processo*, e in *Obbligazioni e contratti*, 2012,

82
poi
rag
la
sti
in
pri
giu
log
si i
D.
<w
20
plu
ti.
(
qui
re
201
201
<ht
201
nov
giu
del
lan
stin
Giu
nei
che
zioi
crei
zioi
l'es
di r
indi
zioi
22
min
Cas
201
tà:
con
ciet
201
pigi
Pier
cial
tivo
184
742
201
giur
In
pers
66,
liqu
stat
con
stin:
l'ap
gim
nien
dell
chia
ne c
G. C
(chi
L'es
ss.,
ne a
dell
l'«a
di co
L
cont
rapp
zion
cosi
cell
V
affie
corr
gitti
di co
IL F

capitali cancellata dal registro delle imprese, in *Giur. comm.*, 2012, II, 1097.

App. Milano 17 luglio 2012, *Corriere merito*, 2012, 995, ha affermato che, intervenuta l'estinzione della società, l'azione a suo tempo proposta non può essere proseguita né può essere emessa alcuna sentenza perché essa sarebbe *inutiliter data* ed inidonea a passare in giudicato. Sul presupposto che la cancellazione determina la chiusura in rito del processo in cui sia parte la società cancellata, App. Milano, ord. 18 aprile 2012, cit., ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli art. 2495 c.c. e 328 c.p.c., con riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato.

Cfr. anche A. TEDOLDI, *Cancellazione di società*, cit., 1198 s., il quale ha escluso che vi siano successori universali, ritenendo che soltanto in pochi casi vi siano successori a titolo particolare nei beni che compongono l'attivo residuo una volta esaurita la liquidazione, mentre più spesso vi saranno altri soggetti verso i quali i creditori sociali potranno far valere le loro doglianze pur dopo la cancellazione della società, ora in ragione di responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni della società, ora nei limiti della quota di liquidazione o delle somme riscosse, ora per colpa nello svolgimento delle operazioni di liquidazione.

III. - Una seconda possibile soluzione è stata individuata, sia pur in via meramente ipotetica dalla citata ordinanza interlocutoria n. 9943 del 2013, nella nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c., ritenendo esistente un patrimonio di scopo privo di titolari e dunque attraverso un istituto analogo alla curatela di eredità giacente di cui agli art. 528 ss. c.c.

Le sezioni unite escludono una simile configurazione ritenendo che i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente differiscono eccessivamente e non vi sono ragioni che impongono di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. *Contra*, altresì, A. TEDOLDI, *Cancellazione di società*, cit., 1203.

Un terzo orientamento, già richiamato *supra* sub § I, ha ritenuto che la realtà materiale debba prevalere sulla pubblicità nel caso in cui le operazioni liquidatorie non siano state terminate prima della cancellazione: in tal caso, l'iscrizione della cancellazione risulterebbe radicalmente illegittima e come tale cancellabile su istanza di qualunque interessato e anche d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c.

IV. - Infine, la soluzione per la prima volta proposta dalla Suprema corte con la citata sent. n. 7679 richiamata nelle motivazioni (e le coeve Cass. 16 maggio 2012, n. 7676, *Foro it.*, Mass., 405, richiamata nelle motivazioni, riportata anche in *Fisco I*, 2012, 3771, con nota citata di A. BORGOGGIO, e nn. 7677 e 7678, non massimate; nonché 9 novembre 2012, n. 19453, cit.) è stata individuata nella successione dei soci alla società ai sensi dell'art. 110 c.p.c., con la particolarità, tuttavia, che il socio diviene successore esclusivamente a condizione che abbia riscosso la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione e risponde entro tale limite, diversamente dovendosi affermare il difetto di legittimazione processuale del socio alla prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti.

In dottrina, nel senso dell'applicazione per le società di capitali delle norme sulla successione *mortis causa* in presenza di eventuali sopravvenienze o sopravvenienze attive, v. G. COTTINO, *La difficile estinzione delle società: ancora qualche (libera) divagazione sul punto*, cit., 2578. Cfr. Id., *La difficile estinzione della società: ancora un intervento*, cit., 863 s., su alcune perplessità in relazione alla posizione assunta dalle sezioni unite in ordine ai crediti con le sentenze in epigrafe.

In relazione a società di persone, nel senso che l'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione determina il trasferimento automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, i quali, se ritualmente evocati in giudizio, sono parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo, v., richiamate da Cass., sez. un., n. 6070 in epigrafe, Cass. 23 luglio 2012, n. 12796, *Foro it.*, Mass., 591; 6 giugno 2012, n. 9110, cit. (analogamente in relazione a società di capitali, v. Cass. 5 settembre 2012, n. 14880, *Obbligazioni e contratti*, 2012, II, 829, con nota di G. CORASANTI; Trib. Palermo 22 ottobre 2012, cit.). Parimenti anche Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773, *Foro it.*, Mass., 837, e *Fisco I*, 2013, 74, con nota citata di A. BORGOGGIO, richiamata in motivazione da Cass., sez. un., n. 6070, in epigrafe, sia pur in materia tributaria e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone. E in dottrina, v. R. TARANTINO, *Le conseguenze processuali dell'estinzione*, cit., 1220 ss., per la quale l'art. 2312, 2° comma, alla luce dell'art. 2495, 2° comma, c.c. «non si limita a confermare una responsabilità già esistente in capo ai soci prima della cessazione della società, ma disciplina l'assunzione da parte degli stessi della titolarità di una obbligazione diversa che, al pari di quella dei soci delle società di capitali, trae origine dal perfezionamento della vicenda estintiva» ed «escluso che la responsabilità degli ex soci nei confronti dei creditori sociali possa configurarsi come responsabilità per ripetizione d'indebito o per arricchimento senza causa, da un lato, e come responsabilità per l'originaria obbligazione contrattuale, dall'altro lato, l'unica altra strada validamente percorribile è quella che riconduce il vincolo degli ex soci per i debiti sociali nell'ambito di un fenomeno successorio

» a titolo universale; sicché ciascun socio subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, noti e ignoti, che facevano capo alla società estinta.

Vi è, però, chi ha rilevato che in relazione alle società di persone non è necessario fare ricorso ad un meccanismo di tipo successorio, poiché in tale contesto la responsabilità dei soci è dello stesso tipo di quella vigente *ante* cancellazione mentre viene meno il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale: in tal senso, da ultimo, M. PERRINO, *L'estinzione*, cit., 729 s.; v. anche G. POSITANO, *L'estinzione della società*, cit., 107 s., il quale evidenzia che la responsabilità dei soci di società di persone trova giustificazione nella loro partecipazione sociale, in applicazione del principio dell'ultrattività della responsabilità personale dopo la cessazione del vincolo societario.

Genericamente nel senso che limitatamente alle azioni dei creditori insoddisfatti succedono i soci, v. Trib. Bologna 19 novembre 2012, cit.

La Cassazione ha conseguentemente affermato che, posta l'equivalenza tra la cancellazione dal registro delle imprese della società e la morte della persona fisica, i processi in corso soggiacciono alle regole generali dettate dagli art. 299 ss. c.p.c. Così, da ultimo, Cass. 6 giugno 2012, n. 9110, cit., con riferimento a società di persone; 16 maggio 2012, n. 7679, cit.

Contra, nel senso dell'inapplicabilità della disciplina della interruzione di cui agli art. 299 ss. c.p.c., v., in relazione alle società di persone, da ultimo, R. TARANTINO, *Le conseguenze processuali dell'estinzione*, cit., 1229 ss., soprattutto in considerazione della volontarietà dell'evento, verificandosi soltanto l'eventualità che i soci decidano di partecipare al giudizio in luogo dell'ente cessato, modificando l'assetto originario del processo così come previsto dall'art. 110 c.p.c.

Cfr., però, Trib. Bari 5 giugno 2012, <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, per la quale, sebbene a mente dell'art. 2495 c.c. la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produca l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, sul piano processuale tale cancellazione non produce alcun effetto ove non rilevata e provata mediante una formale dichiarazione.

Le sezioni unite in epigrafe, non disconoscendo integralmente le conclusioni cui di recente sono pervenute le sezioni semplici con le sentenze su richiamate (la sez. trib. in particolare con la sent. n. 7679 del 2012 e le altre analoghe), hanno, però, ritenuto che la responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. implichi un meccanismo di tipo successorio, indipendentemente dalla circostanza che il socio abbia conseguito somme in sede di liquidazione. Tale fenomeno successorio non oblitera, però, le peculiarità della forma societaria adottata in ordine alla responsabilità dei soci, sicché questi risponderanno secondo il diverso regime di responsabilità che, *permanente societate*, caratterizzava i pregressi rapporti sociali.

V. - Cass., sez. un., n. 6070 del 2013, in epigrafe, affronta, poi, la questione degli effetti, diversi dall'interruzione, della cancellazione sui processi pendenti.

Dalla circostanza che la fattispecie estintiva in esame sia riconducibile ad un fenomeno successorio si trae «agevolmente» il corollario che in tali ipotesi trova applicazione la disposizione dell'art. 110 c.p.c., norma che, contemplando, a fianco alla morte della persona, anche l'ipotesi di altra causa, è idonea a ricomprendere l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo.

Così, già Cass. 15 ottobre 2012, n. 17637, cit.

Nel senso che i soci di società di capitali succedono nella proporzione risultante dal bilancio finale di liquidazione in tutti i rapporti che facevano capo alla società, passivi o attivi, sia noti che ignoti ai liquidatori, v. G. POSITANO, *L'estinzione della società*, cit., 80 ss. L'a. pertanto sostiene altresì (pag. 113) l'applicazione dell'art. 110 c.p.c. in relazione ai processi in corso.

Viene di contro escluso che in simili ipotesi possa invocarsi il successivo art. 111 c.p.c., poiché il fenomeno successorio di cui si tratta non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi o *mortis causa* a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale.

La tesi della successione a titolo particolare dei soci, nonostante l'inesistenza di un successore universale, è stata proposta da alcuna dottrina e giurisprudenza di merito: così, M. PERRINO, *L'estinzione*, cit., 735 s.; D. DALFINO, *Le sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Società*, 2010, 1014; M. PEDOJA, *Fine della «immortalità»: per le sezioni unite la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione*, in *Corriere giur.*, 2010, 1020; A. ZORZI, *Sopravvenienze attive e cancellazione ex art. 2191 c.c. della cancellazione della società*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 1259 ss.; e Trib. Verona 30 maggio 2011, <www.ilcaso.it>; Trib. Torino 5 settembre 2008, *Foro it.*, Rep. 2009, voce cit., n. 811.

Consequentemente, secondo la ricostruzione delle sezioni unite, trova altresì applicazione la disciplina degli art. 299 ss. c.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa. In tal senso, da ultimo, G. POSITANO, *L'estinzione della società*, cit., 113.

Unica eccezione è rappresentata dall'art. 10 l. fall., che consente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Le sezioni uni-

Nel senso che la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese non configuri rinuncia al credito originariamente azionato in giudizio dalla società poi estintasi, nonostante tale credito sia ancora incerto nell'*an* e nel *quantum*, ove la cancellazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 2495, 2° comma, c.c., in quanto in considerazione del diritto vivente al momento della cancellazione, l'estinzione della società non è dipesa dalla cancellazione e non poteva essere stata prevista da chi aveva provveduto alla cancellazione medesima, ma è derivata quale effetto della successiva riforma del diritto societario, a far data dal 1° gennaio 2004, v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6071, cit.

VIII. - Nell'ambito dei rapporti attivi che possono essere nella titolarità della società al momento della cancellazione rientra anche il diritto all'equa ripartizione sulla cui sorte si è soffermata Cass., sez. un., n. 6072 del 2013.

Sulla nuova disciplina del procedimento per ottenere l'equa ripartizione della durata irragionevole di un processo, derivante dalla novella intervenuta con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, v. E. IANNELLO, *Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Giur. merito*, 2013, 13 ss.; G. BUFFONE, *I sistemi omeostatici del processo civile ed il «danno strutturato» nella l. 7 agosto 2012 n. 134: come cambiano le regole del gioco in materia di ragionevole durata del procedimento e abuso del processo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 2111 ss.; M. AZZALINI, *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stalli applicativi e interventi riformatori*, *ibid.*, 1702 ss.; F. FURNARI, *La nuova legge Pinto*, Torino, 2012; L. SALVATO, *La disciplina dell'equa ripartizione per l'irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della corte di Strasburgo e delle specificità del nostro ordinamento*, in *Corriere giur.*, 2012, 993 ss.

Nel caso di specie, la società di persone ricorrente, nonostante fosse estinta per intervenuta cancellazione, aveva proposto, in una con gli ex soci, domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo ancora pendente nei suoi confronti.

La corte d'appello adita aveva ritenuto che la società non fosse ulteriormente legittimata ad esperire azione alcuna in quanto estinta: ciò evidentemente derivava dall'applicazione al caso di specie del novellato art. 2495, 2° comma, c.c.

Avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione dalla medesima società estinta e dagli ex soci, già parti del processo presupposto ed istanti congiuntamente con la società per la domanda di equa ripartizione, deducendo la propria legittimazione attiva, in quanto successori della società dichiarata estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

L'ordinanza interlocutoria n. 16606 del 2012, cit., prendendo atto che la questione degli effetti della cancellazione sui processi in corso era già stata sottoposta alle sezioni unite da Cass., ord. n. 9943 del 2012, cit., e che la medesima questione era rilevante anche nel caso in esame, aveva posto il quesito dell'eventuale legittimazione degli ex soci della società di persone, quali successori di questa, a conseguire l'indennizzo, derivante dalla durata eccessiva del processo presupposto nel quale era stata parte la società.

Rispetto alle diverse soluzioni prospettate dall'ordinanza interlocutoria n. 9943 del 2012 in relazione agli effetti della cancellazione sui rapporti giuridici pendenti ed ai profili da questa evidenziati, l'ordinanza interlocutoria integrava il quadro rimesso alle sezioni unite con una problematica strettamente legata al diritto in contesa: verificare, ai fini dell'eventuale successione degli ex soci nella legittimazione ad esercitare il diritto all'equa ripartizione, se l'indennizzo derivante dalla violazione dell'art. 6, § 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l. n. 89 del 2001, configuri un diritto già esistente nel patrimonio sociale al momento della cancellazione della società, o se, presupponendo l'accertamento in via giudiziale della violazione della convenzione, rappresenti, piuttosto, una mera pretesa di carattere contenzioso, per la quale occorra se del caso valutare il significato del mancato esercizio dell'azione da parte della stessa società prima di cancellarsi dal registro delle imprese.

Le sezioni unite risolvono la questione rimessa loro applicando i principi su indicati in ordine agli effetti della cancellazione sui rapporti attivi esistenti al momento della cancellazione. Pertanto, se, da un lato, riconoscono in linea di principio, come visto, che i soci divengono i legittimati attivi (e passivi) a dedurre in giudizio diritti e obblighi della società cancellata e che per tale ragione possono anche intervenire nel processo ovvero impugnare la sentenza emessa contro la società, dall'altro, nel caso di specie escludono che una simile successione si sia potuta verificare.

Il diritto all'equo indennizzo sorge per effetto del protrarsi del processo oltre il limite di ragionevole durata, tanto che, prima del recente intervento delle sezioni unite sul punto (v. Cass., sez. un., 2 ottobre 2012, n. 16783, *Foro it.*, 2012, I, 2981, con nota di D. PIOMBO), taluna giurisprudenza aveva anche affermato che lo stesso diritto si prescrive giorno per giorno decorsi dieci anni dall'insorgere del diritto, *rectius* dal momento in cui esso è divenuto azionabile, ossia dal primo verificarsi del ritardo processuale, in virtù del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. (v. App. Reggio Calabria, decr. 6 novembre 2008, *id.*,

2009, I, 1475, con nota di D. LONGO; cfr. Cass., ord. 17 ottobre 2011, n. 21380; *id.*, 2011, I, 3310, con nota di D. PIOMBO).

E infatti, l'assunto condiviso dalla decisione in epigrafe è che la situazione soggettiva *de qua* non rappresenta una mera aspettativa ma un vero diritto di credito, che è suscettibile di successivo accertamento ma esiste nel patrimonio del relativo titolare sin dal momento in cui ne siano maturate le condizioni, ossia l'eccessivo protrarsi del processo.

Tuttavia, il diritto risultava al momento della cancellazione e conseguente estinzione della società controverso ed illiquido, bisognoso di ulteriore attività di accertamento e liquidazione, di modo che, stando ai criteri sopra proposti dalle sezioni unite, il comportamento tenuto dal liquidatore con la volontaria cancellazione dal registro ha determinato tacita rinuncia della società al credito.

D. LONGO

* * *

Cancellazione ed estinzione delle società: una parola definitiva dalle sezioni unite.

1. - Le sezioni unite tornano sul tema della cancellazione ed estinzione delle società in dichiarata continuità con le loro pronunzie del 2010 (1), che avevano perentoriamente sancito l'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese sia per le società di capitali, sia per le società di persone. Vi tornano, anche qui, con un gruppo di pronunzie sostanzialmente «gemelle», le quali, da un lato, meritano plauso per la limpidezza dell'esposizione, la precisione nell'identificazione dei termini delle questioni affrontate, la linearità nel percorso argomentativo, la chiarezza negli esiti prospettati; e, dall'altro, dovrebbero apporre la parola «fine» ad una vicenda interpretativa che a lungo (ed inutilmente, a mio personale parere) ha affaticato, anzi tormentato, la nostra giurisprudenza e la nostra dottrina.

2. - Per apprezzare appieno l'importanza di queste pronunzie può essere utile ripercorrere rapidamente le tappe di quella vicenda.

a) Prima della riforma del diritto societario del 2003 l'art. 2456, 2° comma, c.c. previgente non collegava esplicitamente l'estinzione della società alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Questo silenzio della norma aveva favorito il formarsi dell'opinione — divenuta prevalente in giurisprudenza e seguita anche da taluni autori — secondo la quale l'estinzione della società seguiva sì all'esaurimento della liquidazione, ma la liquidazione non poteva dirsi esaurita fino a che vi fossero rapporti (attivi o passivi) da definire: con la conseguenza di ammettere, anche dopo la chiusura dell'iter formale di liquidazione ed anche dopo la stessa cancellazione dal registro delle imprese, la possibilità, anzi la necessità, di riaprire la liquidazione, mantenendosi così in vita la società, ogni qualvolta risultassero nuove attività o nuove passività. Simili idee però — pur se così consolidate da meritate di essere qualificate «diritto positivo» e da arrivare ad influenzare lo stesso legislatore (2) — si ponevano in frontale contrasto, come chi scrive aveva avuto occasione di rilevare (3), con il sistema del nostro codice. In questo sistema, dopo la cancellazione delle società dal registro delle imprese o, più in generale, dopo la chiusura dell'iter formale della liquidazione, una reviviscenza della società era impossibile e così la riapertura del procedimento di liquidazione, né per sopravvenienze o sopravvenienze passive (come dimostrava, del resto, l'espressa previsione dell'art. 2456) né per sopravvenienze o sopravvenienze attive. Proprio in senso conforme a questa linea ricostruttiva si era, a un certo punto, pronunziata la Corte costituzionale: con la sentenza 21 luglio 2000, n. 319 (4), essa aveva infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall. (naturalmente, nel testo anteriore alla riforma del 2006) nella parte in cui — alla stregua del «diritto vivente» — prevedeva che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento di un'impresa collettiva decorresse dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società invece che dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese; ed aveva quindi sancito — *sub specie* della disciplina fallimentare — l'effetto definitivamente estintivo della cancellazione.

b) Sul solco della Corte costituzionale si è collocato il legislatore della riforma del diritto societario, il quale ha riformulato la disposizione in materia di cancellazione, l'attuale art. 2495 c.c., inserendovi un inequivocabile inciso iniziale «Ferma restando l'estinzione della società», nell'evidente intento di porre drasticamente fine ad ogni residua possibilità o tentazione di mantenere aperta la questione. E si è collo-

(1) Sentenze 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, *Foro it.*, 2011, I, 1498.

(2) V. l'art. 4 d.leg. n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

(3) A. NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato Colombo-Portale*, 9**, Torino, 1993, 240 ss., al quale si può rinviare anche per tutti gli opportuni riferimenti.

(4) In *Foro it.*, 2000, I, 2723.

cat
scr
ros
imj
<
se
del
tiva:
ster
soc
dor
chi
ma
inv
si s
ner
gna
ai c
crei
dea
fatt
sist
pro
spe
sult
insc
dell
219
per
revi
gett

3
tam
tenz
con
nett
perc
dall
canc
prot
Q
giar
dell
tiva
gole
Q
è qu
Occ
del
dato

(5
ato c
NIGR
l'epi
(6
canc
prob
Buss
chiu
giuri
Falli

(7
rio r
corso

(8
voce
NIGR

infin
cand
del f

scriv
si è c
postc
pian

(9
solle
di ill
nella
effett

cessc
lata f

Su
della
spars

2012
Il. Fr